

Deliberazione della Giunta Regionale 4 febbraio 2022, n. 8-4614

Adempimenti conseguenti alla deliberazione UPC 8/22 del 1/02/22 di incarico alla predisposizione delle memorie ex art. 33 c.3 L. 352/1970 ai Prof. Avv.ti Giovanni Guzzetta e Mario Bertolissi nei giudizi avanti la Corte Cost. per l'ammissibilita' di n. 6 richieste di referendum abrogativi in tema di giustizia. Spesa complessiva di Euro 15.000,00 (o.f.i.).

A relazione dell'Assessore Marrone:

Preso atto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Piemonte n. 8-2022-CL 2.14 del 1° febbraio 2022 avente ad oggetto "ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE nn. 147-13353, 148-13354, 149-13355, 150-13356, 151-13357 E 152-13358 RELATIVE ALLA RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVI IN TEMA DI GIUSTIZIA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLE MEMORIE DI CUI ALL'ARTICOLO 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 352/1970 AI PROFESSORI AVVOCATI GIOVANNI GUZZETTA E MARIO BERTOLISSI" che si riporta testualmente:

"Visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque Consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge; vista la legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo) e in particolare le disposizioni di cui al Titolo II (Referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione);

viste le deliberazioni del 3 agosto 2021 con le quali il Consiglio regionale, aderendo all'iniziativa del Consiglio regionale della Lombardia, ha approvato sei richieste di referendum abrogativo di norme statali in materia di giustizia e nello specifico:

- DCR 147-13353 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)";

- DCR 148-13354 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale) nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni";

- DCR 149-13355 "Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), della legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni";

- DCR 150-13356 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni dell’articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni”;

- DCR 151-13357 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articoli della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni”;

- DCR 152-13358 “Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione e dell’articolo 29 della legge 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa popolare), di disposizioni di articoli del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed integrazioni”;

viste le deliberazioni n. 154-13386, n. 155-13387 e 156-13388 del 3 agosto 2021 con le quali, in riferimento alle richieste referendarie di cui alle deliberazioni n. 147-13353, n. 148-13354 e 149-13355 di pari data, il Consiglio regionale ha designato, ai sensi dell’articolo 29 della legge 352/1970, quale delegato effettivo il Consigliere Stefano Allasia e quale delegato supplente il Consigliere Alberto Preioni;

viste le deliberazioni n. 157-13389, n. 158-13390 e 159-13391 del 3 agosto 2021 con le quali, in riferimento alle richieste referendarie di cui alle deliberazioni n. 150-13356, n. 151-13357 e 152-13358 di pari data, il Consiglio regionale ha designato, ai sensi dell’articolo 29 della legge 352/1970, quale delegato effettivo il Consigliere Alberto Preioni e quale delegato supplente il Consigliere Stefano Allasia;

viste le ordinanze dell’Ufficio centrale per il referendum della Corte Suprema di Cassazione depositate il 30 novembre 2021 che hanno dichiarato conformi ai requisiti della legge 352/1970 le richieste di referendum, provvedendo alla relativa riformulazione delle denominazioni;

preso atto che la Corte costituzionale ha fissato per il 15 febbraio 2022 la camera di consiglio per la discussione sull’ammissibilità dei quesiti referendari, identificati ai numeri Reg. Ref. 173, 174, 175, 176, 177 e 178 a norma dell’articolo 33, comma 1 della legge 352/1970;

visto l’articolo 33, comma 3 della legge 352/1970, che riconosce ai delegati la facoltà di depositare alla Corte costituzionale memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum;

vista la nota inviata in data 11 gennaio 2022 (prot. n. 1673 del 28 gennaio 2022) dai delegati del Consiglio regionale della Lombardia ai delegati dei Consigli regionali proponenti, con la quale si condivide l’opportunità di presentare alla Corte costituzionale le memorie di cui al sopra citato articolo 33, comma 3 della legge 352/1970 e si rappresenta l’opportunità di avvalersi, da parte dei delegati di tutti i Consigli regionali proponenti, del patrocinio di legali comuni di comprovata esperienza nei giudizi avanti alla Corte Costituzionale, sia al fine di rappresentare argomentazioni condivise e omogenee sia al fine di conseguire un contenimento delle spese per il patrocinio;

considerato che nella succitata nota sottoscritta dai delegati del Consiglio regionale della Lombardia si propone l’avvalimento comune del collegio difensivo composto dai professori avvocati Giovanni Guzzetta e Mario Bertolissi, che hanno presentato un preventivo di spesa di euro 15.000,00 quale importo totale lordo per singola regione;

visto l’articolo 10 del Regolamento interno del Consiglio regionale che, nel definire le competenze dell’Ufficio di Presidenza, identifica espressamente le deliberazioni relative al conferimento di incarichi per gli organi ed organismi consiliari;

vista la nota prot. 1607 del 27 gennaio 2022, con la quale si è provveduto a richiedere all’Avvocatura della Giunta regionale una valutazione di congruità della spesa da sostenere per l’affidamento dell’incarico al sopra indicato collegio difensivo;

acquisita la nota di cui al prot. n. 1745 del 31 gennaio 2022, con la quale la Responsabile del Settore Avvocatura della Giunta regionale ritiene congruo e conforme al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 il preventivo dei sopra indicati professionisti;

ritenuta pertanto meritevole di accoglimento la proposta di avvalimento, da parte dei delegati nominati dal Consiglio regionale del Piemonte, del patrocinio comune del collegio difensivo composto dai professori avvocati Giovanni Guzzetta e Mario Bertolissi stante le ragioni di urgenza in pendenza del giudizio della Corte costituzionale e tenuto conto che l'avvalimento comune da parte dei Consigli regionali proponenti assicura l'omogeneità delle argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e assicura un trattamento economico agevolato;

considerato che, nelle more dell'istituzione nel bilancio del Consiglio regionale di apposito capitolo di spesa si demanda la Giunta regionale ad impegnare la somma con la conseguente identificazione, nel bilancio della Regione, della missione e programma idoneo ad assicurare la copertura dell'onere;

l'Ufficio di Presidenza, unanime, Delibera:

1. di affidare al collegio difensivo composto dai professori avvocati Giovanni Guzzetta e Mario Bertolissi l'incarico di provvedere, in base alla previsione di cui all'articolo 33 comma 3 della legge 352/1970 e previa procura sottoscritta dai delegati delle richieste referendarie, al deposito alla Corte costituzionale, in occasione dell'udienza fissata per il 15 febbraio 2022, di memorie sulla legittimità costituzionale delle richieste di referendum abrogativo di cui alle deliberazioni del Consiglio regionale n. 147-13353, n. 148-13354, n. 149-13355, n. 150-13356, n. 151-13357 e 152-13358 del 3 agosto 2021, identificati ai numeri Reg. Ref. 173, 174, 175, 176, 177 e 178;

2. di dare atto che il conferimento dell'incarico ai professori avvocati Giovanni Guzzetta e Mario Bertolissi avviene sulla base del preventivo di spesa complessivo lordo di 15.000,00 euro come da documentazione conservata agli atti dell'amministrazione;

3. di demandare alla Giunta regionale, nelle more dell'istituzione nel bilancio del Consiglio regionale di apposito capitolo di spesa, la conseguente approvazione di apposita deliberazione volta alla definizione dell'impegno di spesa con la conseguente identificazione, nel bilancio della Regione, della missione e programma idoneo ad assicurare la copertura dell'onere".

Preso atto della citata necessità di una difesa tecnica nei giudizi avanti la Corte Costituzionale sopra specificati e di quanto rilevato dall'Avvocatura regionale con il citato parere di cui al prot. n. 1745 del 31 gennaio 2022, nonché dell'incarico deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio ai due professionisti legali sopra indicati, si dispone che la spesa di euro 7.500,00 in favore dell'Avv. Giovanni Guzzetta (C.F. (omissis)/P.I. 08408341009) con studio in Roma, Via Federico Cesi 72, ed euro 7.500,00 in favore dell'Avv. Mario Bertolissi (C.F. (omissis)/P.I. 01553790286) con studio in Padova, Via E. Filiberto di Savoia 14, per la somma lorda complessiva di euro 15.000,00 a titolo di prestazioni professionali, sulla base del preventivo conservato agli atti del Settore Avvocatura della Direzione della Giunta Regionale, trova copertura come di seguito indicato:

- spesa di € 7.500,00 di cui € 771,01 spese generali imponibili (15% di € 5.140,09), € 236,44 CPA ed € 1.352,46 IVA in favore dell' Avv. Giovanni Guzzetta (C.F. (omissis)/P.I. 08408341009) a titolo di prestazione professionale sul capitolo 135611 (imp. n. 3942), spesa di € 7.500,00 di cui € 771,01 spese generali imponibili (15% di € 5.140,09), € 236,44 CPA ed € 1.352,46 IVA in favore dell'Avv. Mario Bertolissi (C.F. (omissis)/P.I. 01553790286) a titolo di prestazione professionale sul capitolo 135611 (imp. n. 2022/3941) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 esercizio provvisorio 2022 di cui alla LR 35/2021, spese che saranno liquidate con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcella redatta con riferimento al preventivo presentato.

Dato atto che la somma di euro 15.000,00 trova copertura sul capitolo come segue:
Capitolo 135611 annualità 2022.

Conto finanziario: U.1.03.02.11.006 (patrocinio legale).
COFOG: 01.3 Servizi generali.
Transazione Unione Europea: 8 Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea.
Cod. Ricorrente: Spese non ricorrenti.
Perimetro sanitario: Spese gestione ordinaria della Regione Piemonte.
Missione 01
Programma 11.

Dato atto che il Consiglio regionale – Assemblea legislativa del Piemonte provvederà all'adozione degli atti conseguenti, compresa la stipula del disciplinare per conto dei consiglieri delegati regolamentante l'incarico ai Professori Avvocati Giovanni Guzzetti e Mario Bertolissi ed alla sottoscrizione del mandato a mezzo dei delegati stessi.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 16, 2° c., lett. l), L.R. n. 23/2008 e s.m.i., in relazione all'art. 56 dello Statuto;

visto il D.Lgs. 118/2011;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli interni”. Parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13/4/2000” come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017 “Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile” e la Circolare n. 30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017);

vista la L.R. n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022";

vista la D.G.R. n. 11-4529 del 14/1/2022 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021”;

vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte”;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, preso atto della Deliberazione dell'UDP del Consiglio Regionale n.8-2022- CL 2.14 del 1/02/2022, che la spesa di euro 7.500,00, in favore dell'Avv. Giovanni Guzzetta con studio in

Roma, Via Federico Cesi 72 ed euro 7.500,00, in favore dell'Avv. Mario Bertolissi con studio in Padova, Via E. Filiberto di Savoia 14, per la somma complessiva lorda di euro 15.000,00 a titolo di prestazioni professionali, trova copertura come di seguito indicato:

- spesa di € 7.500,00 di cui € 771,01 spese generali imponibili (15% di € 5.140,09), € 236,44 CPA ed € 1.352,46 IVA in favore dell' Avv. Giovanni Guzzetta a titolo di prestazione professionale sul capitolo 135611 (imp. n. 3942), spesa di € 7.500,00 di cui € 771,01 spese generali imponibili (15% di € 5.140,09), € 236,44 CPA ed € 1.352,46 IVA in favore dell'Avv. Mario Bertolissi a titolo di prestazione professionale sul capitolo 135611 (imp. n. 3941) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 esercizio provvisorio 2022 di cui alla LR 35/2021, spese che saranno liquidate con successivo provvedimento dirigenziale previa presentazione di parcella redatta con riferimento al preventivo presentato;

- di prendere atto che il Consiglio regionale del Piemonte provvederà all'adozione degli atti conseguenti, compresa la stipula del disciplinare per conto dei consiglieri delegati regolamentante l'incarico ai Professori Avvocati Giovanni Guzzetti e Mario Bertolissi ed alla sottoscrizione del mandato a mezzo dei delegati stessi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)